

CORRIERE DEL TICINO 27.5.2004, Economia p. 41

LA SVIZZERA SI IMPEGNA A INSERIRE NELLE CONVENZIONI SULLA DOPPIA IMPOSIZIONE LO SCAMBIO DI INFORMAZIONI NEL CASO DI FRODE FISCALE

BILATERALI-BIS: AL SALVATAGGIO DEL SEGRETO BANCARIO

Il prezzo è una trattenuta che raggiungerà il 35% sui redditi da interessi dei non residenti

Paolo Bernasconi, Avvocato a Lugano, Professore all'Università di San Gallo

— Nei prossimi anni i Ministri delle finanze dell'UE conteranno i milioni di Euro che la Svizzera avrà versato a titolo di trattenuta di imposta alla fonte sugli interessi del capitale erogati ad ogni beneficiario il cui domicilio fiscale si trovi in un Paese membro dell'UE. Si tratta del prezzo pagato da questa categoria di clienti del sistema bancario svizzero per il salvataggio del segreto bancario nell'ambito dell'accordo politico firmato a Bruxelles il 19.5.2004. Di fronte all'ammontare di questo importo, ma anche all'aggravio burocratico necessario per procedere al suo calcolo e al suo incasso, si deve analizzare quale sarà il contenuto del segreto bancario se e dopo che saranno entrati in vigore questi nove Accordi bilaterali, in specie l'Accordo riguardante la Direttiva UE sulla tassazione degli interessi, l'Accordo di adesione agli Accordi di Schengen nonché l'Accordo che rafforza la cooperazione internazionale contro le frodi in danno dell'erario UE.

SEGRETO BANCARIO E TASSAZIONE DEGLI INTERESSI

Benché per praticità si parli di « salvataggio del segreto bancario », in realtà non è il segreto bancario come tale ad essere in gioco e nemmeno l'art. 47 della Legge sulle banche che punisce la rivelazione, intenzionale o per negligenza, di fatti appresi nell'esercizio dell'attività bancaria; e nemmeno sono in gioco le norme analoghe, come l'art. 43 della Legge sulle borse che estende il medesimo obbligo anche a qualche centinaio di operatori di borsa indipendenti e come l'art. 152 del Codice penale svizzero che punisce la violazione dei segreti di fabbrica e commerciali, unitamente all'art. 6 della Legge sulla concorrenza sleale. Per contro, ad essere in gioco è esclusivamente il potere delle autorità UE, giudiziarie e/ o fiscali, di ottenere assistenza dalle autorità svizzere, giudiziarie e/ o fiscali, nell'interesse di procedimenti esteri di carattere doganale o fiscale, anche se ciò dovesse comportare l'acquisizione e la trasmissione di mezzi di prova, ossia verbali, informazioni e documenti, protetti dai segreti suddetti. Secondo la Direttiva UE sulla tassazione degli interessi del 3.6.2003 applicabile per i Paesi membri dell'UE, come pure per i cosiddetti « importanti stati terzi », tra i quali rientra la Svizzera, allo scopo di garantire una tassazione minima ed effettiva dei redditi da interessi a carico dei contribuenti di paesi dell'UE, viene riconosciuto il cosiddetto « modello di coesistenza » : all'interno dell'UE, l'Austria, il Belgio e il Lussemburgo hanno scelto il sistema della trattenuta alla fonte, mentre tutti gli altri Paesi membri, compresi i dieci di recente adesione, hanno scelto il sistema dello scambio automatico di informazioni fra autorità fiscali. In base a quest'ultimo sistema, ogni intermediario finanziario che eroga interessi ad un contribuente residente in un altro Paese dell'UE dovrà comunicare a quest'ultimo Paese una serie di informazioni riguardanti questo contribuente- cliente, fra cui l'identità, la residenza, il numero di conto e la tipologia di investimento che genera gli interessi. L'art. 47 della Legge federale sulle banche, nel suo ultimo capoverso, prevede la possibilità di eccezioni al segreto bancario, purché siano previste da norme di legge, come è il caso, in primo luogo, per le norme di procedura penale. Ovviamente, il sistema dello scambio automatico di informazioni fra autorità fiscali avrebbe significato ammettere un'eccezione che avrebbe svuotato, perlomeno in parte, il contenuto del segreto bancario e dei segreti analoghi. Per contro, il sistema adottato dalla Svizzera, ossia quello della trattenuta alla fonte, non comporta nessuna rivelazione di nessun genere all'UE, dal momento che l'intermediario finanziario che riversa l'imposta trattenuta sugli interessi non è tenuto a comunicare l'identità della persona fisica titolare del conto a debito del quale è stata percepita la trattenuta. In altre parole, il riversamento dell'imposta trattenuta

dall'intermediario finanziario svizzero avviene in modo totalmente anonimo per quanto riguarda l'identità della persona fisica titolare del conto. Ciononostante, il divieto di intrattenere conti anonimi, quale importante misura antiriciclaggio, rimane in vigore pienamente. Ma poiché la Direttiva UE riguarda esclusivamente le persone fisiche, la stessa non si applica alle persone giuridiche e nemmeno alle cosiddette società di sede, né svizzere né straniere. È quindi esclusa comunque anche la comunicazione di qualsiasi informazione riguardante il beneficiario economico di società di sede, la cui identità dovrà però essere ancora sempre accertata da parte di ogni intermediario finanziario in base all'art. 305ter del Codice penale svizzero e all'art. 4 della Legge federale antiriciclaggio. È invece previsto lo scambio di informazioni su base facoltativa: nel preciso caso in cui un cliente autorizzi la propria banca ad inoltrare all'autorità fiscale del suo paese di residenza informazioni sui redditi da interessi, allora questi redditi sono esonerati dalla trattenuta di imposta e, di conseguenza, si procede alla trasmissione dell'informazione. Trattasi di un caso di limitazione del segreto bancario voluta però da colui che esercita il diritto al segreto, ossia il cliente medesimo, ciò che non comporta, ovviamente, alcuna limitazione al principio in quanto tale.

SEGRETO BANCARIO E DOPPIA IMPOSIZIONE

In un Memorandum of understanding (MOU) la Svizzera si impegna ad inserire nelle Convenzioni contro la doppia imposizione (CDI) concluse con Paesi membri dell'UE lo scambio di informazioni fra autorità fiscali nel caso di sospetto di frode fiscale nonché di infrazioni fiscali di pari gravità. Ciò va oltre la Direttiva suddetta, poiché quest'ultima riguarda soltanto le persone fisiche, mentre il MOU è applicabile anche alle persone giuridiche. D'altra parte, però, mentre l'Accordo riguardante la Direttiva sulla tassazione è applicabile indistintamente e automaticamente a tutte le persone fisiche residenti in un Paese dell'UE, la possibilità dello scambio di informazioni prevista nelle CDI, ovviamente scatta soltanto quando il contribuente interessato richiede di usufruire dei benefici previsti dalle CDI medesime. La formula adottata (« tax fraud or the like ») riprende quella che gli Stati Uniti riuscirono a strappare alla Svizzera nel MOU del 23.1.2003 riguardante l'art. 26 della CDI del 2.10.1996. Per semplificare, i 14 esempi di « infrazioni simili alla frode fiscale » illustrati nel MOU non rientrano nella semplice evasione fiscale, ma vi si avvicinano molto. Infatti, la grande maggioranza dei casi di frode fiscale in diritto svizzero è caratterizzata dall'utilizzazione di falsi documenti, come per esempio fatture, contratti, pezze contabili, bilanci e simili. Per contro, nell'elenco del MOU figurano anche casi in cui la frode è stata commessa in base ad inganni di altra natura, senza necessariamente far capo all'uso di documenti falsi. Il Tribunale federale ha già riconosciuto che questa modalità di frode fiscale è punibile anche secondo il diritto svizzero, rendendo così applicabile il suddetto art. 26 della CDI USA. Inoltre, nella sentenza del 6.2.2002 stabilì che la suddetta clausola della CDI era applicabile anche a frodi commesse prima dell'entrata in vigore della medesima. Nella sentenza del 12.4.2002 il Tribunale federale, per la prima volta, ha considerato fraudolento anche il solo fatto di utilizzare una struttura off-shore: in effetti, un contribuente aveva pagato a una società terza di trasporti degli importi sovrappagati, che erano successivamente transitati attraverso società di sede di Hong Kong prima di essere a favore di un conto bancario in Svizzera. Ovviamente, questa giurisprudenza diventerà immediatamente applicabile, ma solo nei confronti dei contribuenti che, in futuro, chiederanno l'applicazione delle CDI stipulate dalla Svizzera con Paesi membri dell'UE che conterranno tutte la suddetta « clausola americana ». Per loro, nell'immediato futuro, si prospetta un attacco a tenaglia: da un lato in base alle clausole di informazione contenute nelle prossime CDI e, d'altro lato, in base alla giurisprudenza estensiva del Tribunale federale. Quanto al futuro a media scadenza, si prospetta la nuova clausola modello di scambio di informazioni nelle CDI adottata nell'aprile 2002 dall'OCSE, secondo cui la nozione di infrazione fiscale si definisce secondo il diritto del Paese richiedente e non più secondo il diritto del Paese richiesto di informazione. Nel marzo 2002 gli Stati Uniti, locomotiva anche in questo settore giuridico, hanno già ottenuto un accordo di questo genere con le Isole Cayman.

CORRIERE DEL TICINO 28.5.2004, Economia p. 51

LA COOPERAZIONE PER FRODE DOGANALE RIGUARDERÀ I REATI CON UNA SOGLIA DEL DANNO PATRIMONIALE SUPERIORE A 25 MILA EURO

BILATERALI-BIS: COOPERAZIONE FISCALE E DOGANALE

A Bruxelles non si è in realtà firmato alcun accordo ma solo una dichiarazione d'intenti

Paolo Bernasconi, Avvocato a Lugano, Professore all'Università di San Gallo

— Il segreto bancario svizzero rimarrà incolume anche durante la pluriennale traversata attraverso gli scogli dei Bilaterali bis più rilevanti, ossia la Direttiva sulla tassazione del risparmio, l'adesione agli Accordi di Schengen nonché il nuovo Accordo di cooperazione contro la frode fiscale e doganale? La risposta dipende dall'ampiezza delle eccezioni concesse alle autorità giudiziarie e fiscali dell'UE nonché dal numero e dall'importanza patrimoniale dei casi in cui tali eccezioni troveranno applicazione in futuro. L'art. 47 della Legge sulle banche rimarrà intatto, ma semplicemente per il fatto che il suo quarto capoverso prevede che gli obblighi di fornire informazioni e testimonianze alle autorità svizzere, che agiscono nell'ambito di procedure svizzere oppure nell'interesse di procedure straniere, devono essere previsti da norme di legge federale o cantonale. Fra tali norme federali rientrano ovviamente anche i suddetti futuri Accordi bilaterali. L'Accordo riguardante la Direttiva UE sulla tassazione del risparmio prevede la trasmissione di informazioni all'autorità fiscale straniera esclusivamente nel caso in cui il contribuente interessato autorizzi la sua banca, oppure nel caso in cui questi intenda usufruire dei benefici previsti dalle Convenzioni contro la doppia imposizione con Paesi membri dell'UE, nelle quali la Svizzera si è impegnata ad inserire una clausola a favore dello scambio di informazioni fra autorità fiscali per frode fiscale oppure infrazioni simili, le cosiddette « the like » definite nell'art. 10 dell'Accordo bilaterale 2004/0027. Per contro, l'adesione agli Accordi di Schengen e l'Accordo in favore della cooperazione contro la frode fiscale e doganale comportano obblighi da parte delle autorità svizzere giudiziarie e fiscali che devono essere applicati anche mediante misure coercitive nei confronti di clienti di banche, come per esempio l'interrogatorio di testimoni ed il sequestro di documenti, indipendentemente dalla nazionalità delle persone che sono accusate oppure che sono tenute a fornire informazioni o documenti. Ma attenzione: una valutazione è ancora azzardata, poiché il 19.5.2004, a Bruxelles, non è stato firmato nessun Accordo. Infatti, proprio in questi settori altamente sensibili, ci si è limitati ad una dichiarazione di intenti, rimanendo infatti ancora da superare alcuni ostacoli (« a few important questions ») prima di firmare gli Accordi suddetti, riguardo ai quali per ora si è soltanto concordato il contenuto di alcune direttive per gli imminenti negoziati conclusivi.

COOPERAZIONE SVIZZERA IN BASE AGLI ACCORDI DI SCHENGEN

Associandosi alla cooperazione internazionale nel settore della sicurezza, che si basa sugli Accordi di Schengen, la Svizzera ha accettato anche tutte le relative norme riguardanti la cooperazione fra autorità giudiziarie a favore di procedimenti penali avviati nei Paesi membri dell'UE per il perseguimento di reati punibili con una pena privativa della libertà di almeno sei mesi, in conformità dell'art. 51 del Trattato per l'esecuzione degli Accordi di Schengen del 14.6.1985. Fin qui nessuna novità, anche se fra questi reati è compresa anche la frode fiscale e doganale. Infatti, questo tipo di cooperazione è già previsto dalla Legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale (LAIMP) sin dal 1.1.1983, per cui non sono da prevedere sorprese interpretative, anche se la giurisprudenza federale, in applicazione dell'art. 3 cpv. 3 seconda frase LAIMP, è sempre più estensiva, fino a comprendervi anche la frode conosciuta come « caroussel à la TVA » (STF 21.5.2002). Per contro, è esclusa ogni cooperazione riguardante l'evasione fiscale, dal momento che, secondo il diritto svizzero, non è punibile con pene detentive e quindi non rientra nella categoria dei reati punibili con almeno sei mesi di carcere. Secondo gli accordi del 19 maggio scorso si è confermato che, se in futuro gli Accordi di Schengen dovessero estendersi anche alla cooperazione sull'evasione fiscale, la Svizzera potrà ancora pronunciarsi.

COOPERAZIONE SVIZZERA A TUTELA DELL'ERARIO UE

Grandi novità prevede invece l'Accordo riguardante la cooperazione in favore di procedimenti avviati nei Paesi UE per frode e violazioni simili in danno dell'erario dell'UE. Poiché questo Accordo non è ancora stato firmato, ci si deve limitare alla lettura dell'Annesso A delle Conclusioni sottoscritte in occasione del summit del 19.5.2004. Ogni anno l'erario dell'UE subisce danni per centinaia di milioni di Euro a causa di frodi fiscali e doganali nonché nel settore dei sussidi, tanto è vero che ha considerevolmente rafforzato le competenze della sua unità antifrode (OLAF). Spesso da Bruxelles ci si è lamentati poiché tali frodi vengono commesse utilizzando società bucalettere off-shore che dispongono di un conto bancario in territorio svizzero, talvolta utilizzato anche per occultare il provento di questi reati. Ecco la ragione per cui da parte svizzera si è dovuta soddisfare questa esigenza sempre più pressante mediante un Accordo a sé stante, che introduce e potenzia la cooperazione fra autorità giudiziarie e amministrative, ossia fiscali o doganali, a favore di procedimenti avviati per infrazioni riguardanti dazi doganali, la fiscalità indiretta, l'imposta sul maggior valore, le imposte sui consumi, nel commercio delle merci (tabacchi lavorati, oli minerali, alcol) come pure dei servizi, oppure per il perseguimento di reati nell'ambito degli appalti pubblici e delle sovvenzioni, e ciò indipendentemente dal fatto che tali merci e servizi abbiano o abbiano avuto una relazione con il territorio svizzero. La cooperazione (compresa l'estradizione) non avrà luogo per i reati bagatella, ossia quando la soglia del danno patrimoniale è inferiore a 25.000 Euro. Per esempio nel caso di un'infrazione all'IVA del 20%, il valore della merce o dei servizi imponibili dovrebbe essere stato diminuito illegalmente di più di CHF 230.000. Si tratta comunque di una soglia molto bassa, per cui i casi di applicazione potrebbero essere numerosi. Continuerà a valere il cosiddetto principio di specialità, in forza del quale i mezzi di prova trasmessi all'UE non potranno essere utilizzati nell'ambito di procedimenti riguardanti la sottrazione delle imposte dirette. Vale inoltre il principio di non retroattività, per cui la cooperazione concerne esclusivamente le infrazioni commesse dopo il decorso di 6 mesi dalla firma del Trattato. Infine, varrà il principio di equivalenza, secondo il quale nell'esecuzione delle domande di assistenza provenienti dall'UE, le autorità svizzere metteranno a disposizione – come già finora da molti anni – tutti gli strumenti coercitivi applicabili nell'interesse di un procedimento penale svizzero, ossia, in particolare, il sequestro di documenti e di averi patrimoniali, l'interrogatorio dei testimoni, l'ispezione di conti bancari e simili. In considerazione della complessità degli aspetti di carattere fiscale e doganale, c'è da auspicare che si faccia ricorso, più frequentemente di oggi, alla possibilità (già prevista dall'art. 24 cpv. 3 dell'Ordinanza di applicazione della LAIMP) di richiedere un parere legale all'Amministrazione federale delle contribuzioni prima di procedere all'esecuzione di rogatorie in questa materia. Anzi, poiché la stessa Amministrazione federale delle contribuzioni già dispone di una sezione specializzata per le inchieste comprendenti anche indagini di carattere bancario, proprio questa autorità disporrebbe dello specifico know how spesso superiore a quello delle autorità giudiziarie penali.

(2. - Continua)

È esclusa ogni cooperazione internazionale riguardante l'evasione fiscale

CORRIERE DEL TICINO 2.6.2004, Economia p. 43

NEL PACCHETTO NEGOZIATO CON L'UNIONE EUROPEA UN ACCORDO SEPARATO CONTRO IL CONTRABBANDO E L'EVASIONE DELLE IMPOSTE INDIRETTE

BILATERALI-BIS: SVIZZERA AGENTE PAGATORE O AGENTE INQUISITORE?

Contraddizioni riguardo al riciclaggio del provento di contrabbando e infrazioni fiscali

Paolo Bernasconi, Avvocato a Lugano, Professore all'Università di San Gallo

La preoccupazione dell'UE di migliorare l'efficacia della cooperazione in materia fiscale e doganale verrà soddisfatta menzionando nell'Accordo con la Svizzera la facoltà per le autorità inquirenti UE di partecipare direttamente all'esecuzione di ogni rogatoria, ossia, fra l'altro, di consultare documenti, di proporre domande ai testimoni, di suggerire misure istruttorie e, se utile, di avere accesso agli stessi locali, stessi documenti e stesse informazioni cui hanno accesso le autorità inquirenti svizzere. Nessuna novità: tutto è già previsto dall'art. 65a LAIMP e dalla sentenza del Tribunale federale del 23.12.2003. Anche la facoltà di ottenere la segretezza di atti rogatoriali, almeno temporanea, nei confronti delle persone accusate è già prevista dall'art. 80m LAIMP. Parimenti, il rinvio esplicito alle modalità più recenti di indagine bancaria internazionale contenute nel protocollo addizionale del 16.10.2001 al Trattato UE di cooperazione giudiziaria (C 326/ 1) non comporta novità rispetto all'attuale prassi svizzera. La novità, di portata storica, risiede altrove: il futuro Accordo riguarda la cooperazione a favore di procedimenti UE per frode « ed ogni altra attività illegale » – quindi anche l'evasione fiscale – riguardante tutte le imposte indirette, come l'IVA e le accise, le infrazioni doganali, compreso il contrabbando, nonché la corruzione. Pertanto, tutte le norme e la prassi svizzere più sofisticate sviluppate a favore della cooperazione internazionale contro i crimini più gravi, diventeranno applicabili anche per tutte le infrazioni suddette. Poiché l'ampiezza di indagini bancarie riguardanti infrazioni fiscali e doganali, dal punto di vista della loro rilevanza probatoria, è difficile da limitare a priori, è evidente che l'applicazione di queste norme comporterà, nei confronti dei clienti interessati, un'erosione del segreto bancario finora mai vista.

RICICLAGGIO CONNESSO A FRODE FISCALE E CONTRABBANDO

Sempre nell'ambito dell'Accordo sulla cooperazione giudiziaria e amministrativa, relativa alle imposte indirette e ai dazi doganali, si prevede che le autorità svizzere daranno assistenza alle autorità dell'UE anche nei procedimenti riguardanti il riciclaggio del provento di tali infrazioni, purché la pena prevista per le stesse sia superiore ai sei mesi. Fra queste infrazioni vengono menzionati esplicitamente la frode fiscale ed il contrabbando svolto a titolo professionale. Una precisazione quest'ultima che vorrebbe essere limitativa, ma che sarà difficile applicare poiché, anche se la si dovesse interpretare secondo il concetto ben conosciuto nel diritto penale svizzero di reato commesso «per mestiere», si dovrebbero poi fare i conti con una giurisprudenza del Tribunale federale così variegata da escludere di poterne fare oggetto di istruzione per le migliaia di intermediari finanziari attivi in Svizzera. Ecco però affiorare un'altra novità storica: infatti, l'art. 305bis CPS non prevede la punibilità del riciclaggio collegata all'occultamento del provento di infrazioni fiscali o doganali. Di conseguenza, nessuna cooperazione con autorità estere era finora ammissibile a favore di procedimenti esteri avviati per questo tipo di riciclaggio. Anche in questo caso le autorità svizzere si troveranno in grave difficoltà nel giudicare se un'inchiesta bancaria per questo tipo di riciclaggio sia rilevante o meno dal punto di vista probatorio.

«RICICLAGGIO SVIZZERO» E «RICICLAGGIO UE»

Qualcuno deve avere avvertito la contraddizione insita nel futuro riconoscimento di due forme di riciclaggio: quella punibile secondo il Codice penale svizzero (che chiameremo « riciclaggio svizzero ») e quella punibile per l'UE (che chiameremo « riciclaggio UE »), quest'ultima essendo

idonea alla cooperazione internazionale, ma esclusivamente a favore dei 25 Paesi UE e non di altri Paesi, sempre che in futuro questo Accordo Svizzera- UE non faccia macchia d'olio. Infatti, nel materiale (« Presserohstoff ») distribuito ai media il 19.5.2004, ci si è preoccupati di anticipare esplicitamente che il nuovo Accordo Svizzera- UE non comporterà la revisione delle norme svizzere antiriciclaggio, ossia né dell'art. 305bis CPS riguardo alle infrazioni a monte del riciclaggio, né degli artt. 9 e 10 della Legge federale antiriciclaggio, che prevede l'obbligo di blocco e di segnalazione di patrimoni di sospetta origine criminosa. Ciò malgrado, le domande spinose fanno ressa: l'intermediario finanziario che commette il « riciclaggio UE » soddisferà ancora la garanzia di attività irrepreensibile necessaria per l'esercizio delle attività autorizzate dalla Commissione federale delle banche (CFB)? Il « riciclaggio UE » rappresenta una transazione a rischio accresciuto secondo l'art. 8 dell'Ordinanza antiriciclaggio della CFB? Le relazioni d'affari con clienti che praticano il « riciclaggio UE » saranno da trattare come relazioni a rischio accresciuto secondo l'art. 7 della suddetta Ordinanza CFB? Un'impresa sarà punibile in base all'art. 100quater CPS a causa di una carenza organizzativa correlata con un « riciclaggio UE »? I revisori di un'azienda dovranno notificare agli organi della stessa (art. 729b CO) la scoperta di un « riciclaggio UE » commesso nell'ambito di una società anonima? La Svizzera e l'UE si assicurano anche la cooperazione per la riscossione dei crediti fiscali. Ma ciò non spiega una contraddizione eloquente: potrà essere sequestrato e confiscato presso una banca svizzera il provento di frodi doganali, ossia contrabbando, e di sottrazione di imposte indirette, solamente se commesse in danno dell'erario UE, ma non se commesse in danno dell'erario svizzero. Nell'Annesso A delle Conclusioni del summit del 19.5.2004, si tenta di turare un'altra falla, prevedendo che se il cosiddetto « riciclaggio UE » è stato commesso esclusivamente in territorio svizzero da parte di un cittadino svizzero (ma si parla soltanto di « Swiss persons », per cui rimane incerto se l'eccezione è estesa anche alle imprese svizzere), i mezzi di prova che l'autorità svizzera avrà messo a disposizione dell'autorità rogante di un Paese UE non potranno essere utilizzati in un procedimento contro questo cittadino svizzero. Ecco quindi nascere un'ulteriore discriminazione proprio in un settore, quello penale, in cui le discriminazioni fanno a pugni con il principio di determinazione delle norme e della certezza giuridica: il sistema giuridico svizzero conoscerà il « riciclaggio UE commesso da cittadino svizzero » e, dall'altra parte, il « riciclaggio UE commesso da cittadino non svizzero ». Le stesse domande poste sopra, applicate a questa trovata giuridica, si porranno in modo ancora più acuto, tanto più tenendo presente l'obbligo di diligenza che incombe su tutti gli intermediari finanziari operanti in Svizzera, sino a comprendere l'istruzione e l'aggiornamento del proprio personale anche riguardo a tutte queste novità, che per di più andranno poi spiegate, in modo semplice e comprensibile, anche alla clientela residente nell'UE. Una conclusione solo provvisoria, poiché i documenti finora accessibili sono ancora frammentari: se il salvataggio del segreto bancario sia riuscito o meno, giudicheranno i clienti del sistema bancario svizzero residenti nell'UE; per ora, è almeno chiaro che la certezza giuridica - materia-prima perlomeno altrettanto indispensabile per una piazza finanziaria internazionale - è stata oggetto di cure meno assidue di quelle dedicate al segreto bancario.

(3 - fine)

I precedenti articoli sono stati pubblicati sul CdT del 27 e del 28 maggio 2004